



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 13 del registro

Data 22 settembre 2016

Oggetto: Rinnovo nei confronti dell'ing. G.Bono dell'incarico di esperto del Sindaco ex art.14 della L.r. 7/92 e s.m.i..

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese disetteembre, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'Area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2 , in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Rinnovo nei confronti dell'ing. G.Bono dell'incarico di esperto del Sindaco ex art.14 della L.r. 7/92 e s.m.i.», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali su direttiva del Sig. Sindaco

Premesso:

– che il Sig. Sindaco, in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con il precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse l'azione amministrativa, ha impartito disposizioni al fine di approntare gli atti necessari per rinnovare per mesi nove decorrenti dall'1.10.2016 l'incarico di esperto, ex art.14 L.R. 26.8.1992. n.7, e successive modifiche e integrazioni, in precedenza conferito all'ing. Giuseppe Bono, giusta provvedimento del Sindaco n. 7 del 15.03.2016 (periodo dal 16.03.2016 al 15.07.2016), che possa continuare a coadiuvarlo nelle materie connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale;

Che l'ing. G. Bono, giusta nota assunta al protocollo generale in data 13.09.2016, al n.27602, ha depositato la relazione ai sensi per gli effetti della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 4°, della L.r. 7/92 e s.m.i.;

- che il 3° comma del predetto art.14 della L.R. n.7/1992 prevede, testualmente, che: *“Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.”*;

- che il Sindaco, valutando positivamente il curriculum, ha confermato nella persona dell'ing. Giuseppe Bono, nato il 03.04.1980 a Palermo, in possesso della laurea magistrale in ingegneria elettronica - indirizzo telecomunicazioni, il soggetto al quale conferire il predetto incarico ex art. 14 della l.r. 7/92;

- che le competenze dell'Ente nelle materie oggetto dell'incarico sono state nel tempo ampliate e sviluppate dalle legislazione vigente di settore che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di digitalizzare tutti i processi lavorativi;

- che le attività correlate alle materie oggetto dell'incarico sono, almeno per le pubbliche amministrazioni locali, del tutto innovative e non ancora assimilate dalla struttura amministrativa, che soffre, in particolare, della mancanza di conoscenze tecnico-professionali specifiche;

che presso il Comune di Misilmeri non sussistono in alcun modo risorse umane in servizio con profili professionali specifici e altamente specializzati nei campi della telematica e dei sistemi informativi e informatici che possano indirizzare il Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione nei confronti della attuale struttura burocratiche competente in dette materie;

- Che, in atto, non risultano conferiti altri incarichi di esperto per cui viene rispettato il limite numerico indicato dal comma 2 dell'art. 14 della L.r. 7/92;

Ciò premesso;

Visto l'art.14 della L.R. 26.8.1992, n.7, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione;

Considerato che appare necessario, alla luce delle numerose innovazioni introdotte di recente nella materia del conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, e al fine esclusivo di rendere chiaro il quadro normativo e procedurale che disciplina in Sicilia il particolare tipo di incarico oggetto del presente provvedimento, precisare che :

- 1) Ai sensi del citato art.14 della L.R. n.7/1992, il Sindaco ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, legati da stretto rapporto fiduciario, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisd. Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001, n. 3555/2004 e n.1649/2007);
- 2) Gli esperti nominati ai sensi dell'art.14, comma 3, della L.R. 7/92 devono essere dotati di documentata professionalità e in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato (con una "*valutazione congrua e non arbitraria*" - Cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisd. Sicilia, n.1649/2007);
- 3) Gli incarichi di esperto ex 14 L.R. 7/92 sono da considerare (anche per il loro carattere fiduciario) cosa diversa dagli incarichi di "collaborazione esterna ad alto contenuto professionale" previsti oggi dall'art.110, 6° comma, del D.Lgs. n.267/2000 (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisd.Sicilia, n.1649/2007), motivo per cui non soggiacciono alle disposizioni di natura comparativa e di specializzazione, contenute nell'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n.165/2001, nel testo modificato, per ultimo, dall'art.17, comma 27, del D.L. 1.7.2009, n.78;
- 4) Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.2 dell'11.3.2008, contenente chiarimenti circa l'applicazione della legge n.244/2007 in tema di collaborazioni esterne, ha precisato, tra l'altro, che rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica;
- 5) Appare fuor di dubbio, soprattutto sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della Corte dei conti, che l'art. 14 L.R. 7/92 rientri tra le norme vigenti che già determinano i requisiti dei collaboratori (documentata professionalità e in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea ampia motivazione della scelta), senza contare, tra l'altro, che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 lett. "O" dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- 6) Stante il carattere fiduciario della nomina dell'esperto ex 14 L.R. 7/92, si rivelano altresì inapplicabili, ovviamente, anche le procedure di affidamento per evidenza pubblica;
- 7) L'incarico ex art. 14 L.R. 7/92, in quanto finalizzato a supportare e coadiuvare l'attività dell'organo di direzione politica, non può che avere un

contenuto ispirato alla funzione di programmazione, indirizzo e controllo, tipicamente ascritta al ruolo del Sindaco. L'attività da svolgersi da parte dell'esperto deve dunque limitarsi a sostenere la competenza tipica dell'organo di direzione politica, e non può sconfinare nel campo della gestione ordinaria delle attività amministrative, espressamente riservato dalla legge alla dirigenza (Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delib. n.3/2008);

- 8) In sede di conferimento dell'incarico è necessario approvare apposito disciplinare d'incarico includendovi, tra l'altro, la definizione delle competenze per il corretto espletamento dell'incarico (Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Delib. n.3/2008/contr.);
- 9) Il compenso dell'esperto ex art.14 L.R. 7/92 è fissato dal medesimo articolo nella misura pari a quella globale prevista per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.- Come peraltro chiarito anche da un parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana (n. 62 del 1998), il rinvio effettuato dalla legge regionale n.7/1992 alla retribuzione prevista per la ex seconda qualifica dirigenziale non può essere inteso in senso dinamico, sicchè il compenso da corrispondere all'esperto ex art. 14-L.R. 7/92 risulta cristallizzato nella misura definita dalla previgente normativa statale relativa alla ex seconda qualifica dirigenziale. Inoltre dal trattamento economico va esclusa la voce sostitutiva della indennità di funzione – vale a dire la retribuzione di posizione – essendo quest'ultima connessa a responsabilità di gestione ed al raggiungimento dei risultati, funzioni che nulla hanno a che vedere con l'espletamento dell'incarico di esperto ex art. 14-L.R. 7/92 (Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Delib. n.3/2008/contr.);
- 10) Con riferimento all'art.6, comma 7, del D.L. 78/2010 e s.m.i., la Corte dei Conti – Sezione Riunite per la Regione Siciliana on sede consultiva , con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR del 14.10.2010, depositata in segreteria in data 20.01.2011, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 della L.r. 7/92 dal tetto massimo previsto della citata normativa, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto, piuttosto, al supporto del Sindaco della sua attività di indirizzo e programmazione; in relazione a ciò non si rende necessario procedere alla verifica della omologa spesa sostenuta nel 2009 e alla valutazione preventiva dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
- 11) Secondo quanto delineato dai Giudici contabili (Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - delibera n. 29/2008/SS.RR./CONS.) gli esperti del Sindaco sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e indirizzo nell'attività tipica dell'Organo di direzione politica e, come tale, estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate ai dirigenti e al personale amministrativo. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo fa sì che, ad avviso delle sezioni riunite, gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ne ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;
- 12) E' certamente applicabile anche agli incarichi ex art. 14-L.R. 7/92, in quanto di portata esclusivamente pubblicistica correlata alla necessità di rendere trasparente l'azione amministrativa, che non confligge in alcun

modo con la specifica normativa regionale in questione, l'art.3, comma 18, della legge 244/2007, il quale prevede che *“I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.”*;

- 13) l'incaricando ha reso la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dalla quale risulta l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, nonché quelle di rito afferenti l'assenza di condanne e procedimenti penali, di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e di misure antimafia;

Visto il curriculum in precedenza presentato dall'ing. G. Bono;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico, allegato sub “A”, ove sono dettagliatamente indicati i contenuti dell'incarico e le relative condizioni contrattuali;

Considerato che il compenso da corrispondere all'esperto è stato confermato tra quest'ultimo e il Sindaco in euro 1.000,00, oltre iva al 22%;

Dato atto che il predetto compenso è largamente inferiore all'importo previsto dal 5° comma dell'art.14 della L.R. n.7/1992 (nella misura cristallizzata cui fa riferimento il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.62/1998);

Propone

a) Conferire all'ing. Giuseppe Bono, nato il 03.04.1980 a Palermo, per il periodo di 9 mesi decorrenti dall'01.10.2016 l'incarico di esperto, ex art.14 L.R. n.7/92, nelle materie connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale con i contenuti e alle condizioni stabilite nel predetto disciplinare;

b) Approvare il relativo disciplinare d'incarico, nello schema che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”, condiviso in via preventiva dall'interessato;

c) Dare atto:

- c1) che l'importo del compenso mensile da corrispondere all'interessato viene fissato in euro 1.000,00, oltre iva al 22%;
- c2) che il predetto compenso risulta ampiamente contenuto entro l'importo previsto dal 5° comma dell'art.14 della L.R. n.7/1992;
- c3) che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a euro 10.980,00 verrà fronteggiato nel modo seguente:
 - c3.1) per euro 3.660,00 (periodo dall'01.10.2016 al 31.12.2016) con i fondi dell'intervento codice 1.01.103 del bilancio 2016/2018, esercizio 2016, cap. PEG 44 “Collaborazione esterne di alto

- contenuto professionale esperti”, che presenta la necessaria disponibilità;
- c3.2) per euro 7.320,00 (periodo 1/1/2017-30/06/2017) con i fondi del medesimo intervento e del medesimo capitolo PEG sopra indicati, del bilancio dell’esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
- c4) il numero complessivo degli incarichi di esperto conferiti attualmente da questo Comune, compreso quello di cui al presente provvedimento, è contenuto nei limiti previsti dal 2° comma dell’art. 14 della L.R. 7/92;
- c5) l’interessato ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulta l’assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, nonché quelle di rito afferenti l’assenza di: condanne e procedimenti penali, cause ostantive a contrarre con la pubblica amministrazione e misure antimafia;
- d) Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale internet del Comune – link amministrazione trasparente.

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 19.09.2016

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.1406 del 22.09.2016

Misilmeri, 22.09.2016

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Oggetto: Conferimento incarico di esperto, ex art.14 della L.R. n.7/1992, nelle materie connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale all'ing. Giuseppe Bono. Disciplinare d'incarico.-

Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge tra:

- Il Comune di Misilmeri, con sede in Misilmeri nella piazza Comitato 1860, 26, C.F. 86000450824, nella persona del Sindaco pro-tempore, dott.ssa Rosalia Stadarelli;
- E l'ing. Giuseppe Bono, nato a Palermo il 03.04.1980, C.F. BNOGPP80D03G273C, residente in Misilmeri, Viale Europa 392, di seguito nominato "esperto";

Premesso che:

- E' intendimento del Comune di Misilmeri conferire all'Ing. Giuseppe Bono l'incarico di esperto nelle attività connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale, ai sensi dell'art.14 della L.R. 26.8.1992, n.7, e successive modifiche e integrazioni;
- Che l'Ing. Giuseppe Bono è un soggetto IVA;

Visto il provvedimento del Sindaco n. ____ del _____, con cui è stato determinato di rinnovare per mesi 9 decortrenti dall'01.10.2016 l'incarico di esperto del Sindaco nelle materie connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale;

Si conviene quanto segue

Art.1

Oggetto dell'incarico

L'ing. Giuseppe Bono si impegna a svolgere l'attività di esperto del Sindaco presso il Comune di Misilmeri nelle materie connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale.

L'incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.

L'attività dell'esperto è correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco. L'attività si limiterà quindi a sostenere la competenza tipica dell'organo di direzione politica, e non potrà sconfinare nel campo della gestione ordinaria delle attività amministrative.

L'esperto si impegna a mantenere il segreto d'ufficio e a rispettare il vigente codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri.

L'esperto acconsente all'uso dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art.2

Durata e decorrenza dell'incarico

La durata dell'incarico viene fissata in mesi nove decorrenti dall'01.10.2016.

L'incarico, in ogni caso, cesserà con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato del Sindaco.

Attesa la natura fiduciaria dell'incarico, lo stesso potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza preavviso.

Art.3

Modalità di espletamento dell'incarico

L'esperto assume l'impegno di assistere e supportare il Sindaco nelle seguenti materie indicate a titolo indicativo e non esaustivo, mediante suggerimenti, proposte, pareri, relazioni e risposte a quesiti formulati, e quant'altro necessario:

- ideazione, progettazione e pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale;
- supervisione e consulenza nel rilevamento delle reti e impianti infotelematici del Comune;
- Organizzazione riunioni di aggiornamento nelle materie oggetto dell'incarico, con il coinvolgimento del personale dipendente preposto a detti servizi.

L'esperto potrà essere chiamato dal Sindaco ad assisterlo durante le riunioni della Giunta comunale – o, nei casi ammessi dalla legge, di altri eventuali Organi – al fine di illustrare eventuali questioni rientranti nella materia oggetto dell'incarico.-

L'esperto svolgerà comunque il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione.-

Per l'espletamento delle sue funzioni l'esperto potrà ottenere tutti i documenti necessari.- A tal fine è autorizzato a richiedere agli uffici del Comune ogni opportuna e necessaria collaborazione.-

L'esperto contrae l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti esaminati.-

Entro il decimo giorno successivo alla scadenza dell'incarico, l'esperto dovrà presentare relazione scritta sul proprio operato, finalizzata anche a consentire al Sindaco di poter poi adempiere alla disposizione contenuta nel 4° comma dell'art.14 della L.R. n.7/92.-

Art.4
Compenso

Il compenso mensile per le prestazioni rese dall'esperto viene pattuito ed accettato tra le parti in euro 1000,00, onnicomprensive, oltre Iva al 22% .-

Detto compenso sarà corrisposto mensilmente e posticipatamente, previa presentazione di apposita fattura , sulla quale il Sindaco attesterà che l'incarico è stato effettivamente espletato nel rispetto delle modalità indicate all'art.3 del presente disciplinare.-

L'ultima mensilità potrà essere liquidata soltanto ad avvenuto assolvimento dell'adempimento indicato all'ultimo comma del precedente art.3.-

Art. 5
Responsabilità e riservatezza

Il Comune è sollevato da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate con il presente incarico.

I dati e gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di svolgimento dell'incarico devono essere utilizzati esclusivamente a finalità conducenti, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza.

L'esperto, con la sottoscrizione del presente incarico, è consapevole che il proprio curriculum, il compenso e l'oggetto dell'incarico sono sopegetti a pubblicazioni e comunicazioni di legge.

Art.6
Registrazione e rinvio

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.-

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le norme di legge in materia.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

Misilmeri, _____

L'ESPERTO
Ing. Giuseppe Bono

IL SINDACO
Dott.ssa R. Stadarelli

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 22.09.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 22.09.2016 al 07.10.2016
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 08.10.2016**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 22.09.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
